



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITO	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERE
---------	-----------------------------	--------

<p>07/12/2015 Ordine Bologna</p>	<p>■ Importo servizio a base di gara</p>	<p>22/12/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si invia, in allegato alle presente, per un Vs. parere di merito, la documentazione relativa ad una gara di affidamento di servizi di progettazione relativa ad una riqualificazione urbana.</p>	<p>DM 143/2013 ANAC, determinazione n. 4/2015</p> <p>AVCP Parere n. 153/2012</p>	<p>E' stata resa nota la documentazione relativa alla procedura in oggetto, per la quale Codesto Ordine ha già segnalato alla stazione appaltante le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando e nei relativi allegati manca ogni riferimento normativo al DM 143/2013 e i criteri analitici del calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, in violazione della Determinazione n°4/2015 dell'ANAC; • nel capitolato d'oneri, a pag. 2, compare una suddivisione dei lavori dalla quale si evince che una parte non trascurabile degli stessi riguarda opere strutturali di cui all'ex categoria IF, mai citata nella parte relativa alla determinazione dei compensi; • la previsione di affidare unicamente la progettazione definitiva, volendo però acquisire al contempo l'offerta anche per le fasi realizzative relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e della direzione dei lavori. <p>Con nota prot. 2015/0031317 del 2 dicembre 2015, il responsabile del settore Governo e Sviluppo del Territorio ha replicato a tali osservazioni evidenziando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebbene il bando non rechi alcuna indicazione sull'applicazione del DM 143/2013, le risposte ai quesiti pervenuti dopo la pubblicazione del medesimo bando chiariscono che ad esso si è fatto riferimento per l'individuazione della categoria d'opera "Edilizia", nella definizione della "Destinazione funzionale delle opere" elencando tutte le categorie affini all'oggetto del bando ed il collegato grado di complessità; • sulla questione relativa alla ex categoria If (per inciso, riferita proprio alla tariffa del sistema previgente), con riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva, nel DM 143/2013, alla voce QbII.01 ed alla voce QbIII.01, inserite nel calcolo della parcella a base di gara, sono ricomprese specificatamente le attività di calcolo delle strutture. Il riferimento alla classe Ic nel bando è finalizzato solo alla determinazione del volume economico delle attività svolte nel decennio, al fine di qualificare i progettisti partecipanti; • sulla questione del presunto affidamento parziale della progettazione, in realtà tutto il bando, a partire dal testo dell'oggetto, è strutturato sull'affidamento complessivo della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, pur con la riserva, in capo all'amministrazione, di non affidare anche la progettazione esecutiva e DL. <p>Ciò detto, questo Consiglio Nazionale ritiene vada preliminarmente chiarito che <i>"le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, mentre le risposte ai quesiti possono solo specificare e chiarire quanto cristallizzato nella lex specialis"</i> (T.A.R. Napoli, Campania sez. I, 26 ottobre 2011, n. 4975 – Parere AVCP N. 153 del 27/9/2012).</p> <p>Ne consegue che il punto II.2.1 del bando di gara non sia in linea con la disposizione recata dall'art. 264, comma 1, lettera d), del Regolamento, che obbliga la specificazione nel bando di gara dell'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'art. 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare.</p> <p>In merito alla mancata valorizzazione della categoria If, segnalata da Codesto Ordine, si rileva come la presenza di essa non possa essere risolta, come riscontrato dal responsabile del Comune, dall'equiparazione alle aliquote QbII.01 ed alla voce QbIII.01 della tabella Z-2 del DM 143/2013. La tabella Z-1, che reca anche la corrispondenza tra nuova e vecchia classificazione delle opere, equipara la 1f alla S.01 (estranea alla categoria EDILIZIA cui ha fatto riferimento l'estensore del bando di gara), mentre non è ipotizzabile l'equiparazione della Ic, indicata nel bando, con la predetta If, e dunque si ritiene tale previsione non in linea con i criteri del DM143/2013.</p> <p>Tale carenza, riguardando i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara, appare critica e causa di illegittimità del bando di gara, in quanto preclude l'accesso ai soggetti che, pur possedendo il requisito per la categoria If, non possono usufruirne essendo tale requisito cumulato alle opere della categoria Ic. Così, ad esempio, verrebbe danneggiato chi, seppure in possesso dei requisiti richiesti per la categoria If, non raggiungesse quelli relativi alla categoria Ic cui fa riferimento il bando di gara, che include in essa anche</p>

		<p>l'importo dei lavori strutturali. Dunque, l'utilizzo del requisito decennale nella categoria Ic, appare in contrasto con la disciplina del DM 143/2013.</p> <p>Appare invece legittima la clausola del punto V.3 del bando di gara secondo cui <i>"il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed assistenza al collaudo, senza che ciò costituisca pretesa di diritti o richieste di compenso e/o risarcimento di alcuna sorta da parte dell'Affidatario"</i>. Tale clausola è riprodotta anche al punto 1.2 del disciplinare di gara.</p> <p>L'art. 29, comma 1, del Codice prevede infatti che <i>"Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici ... è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"</i>.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si suggerisce un nuovo confronto con la stazione appaltante, al fine di superare le criticità individuate.</p> <p>Nel caso in cui la suddetta S.A. non dovesse superare le criticità evidenziate, Codesto Ordine potrà procedere ad una segnalazione all'ANAC, informando, per conoscenza, questo Consiglio, che rimane disponibile a valutare ogni azione a supporto delle azioni intraprese.</p>
--	--	--